

Studio Giuseppe Cribioli e Paolo Colombo

Dottori Commercialisti Associati

Cod. Fisc. e P. Iva n. 06046970965

Sede e Ufficio : Via G. Bassetti n.18

20027 Rescaldina (Mi)

Tel. n. 0331 577797 Fax n. 0331 577690

Ufficio : Via G. Garibaldi n.23

21053 Castellanza (Va)

Tel. n. 0331 505724 Fax n. 0331 507329

Rescaldina, 13/02/2009

Egr. Sigg. Clienti

Loro Sedi

CIRCOLARE DI STUDIO N. 01/2009

Oggetto: D.L. n. 185 del 29/11/2008 conv. nella Legge n. 2 del 28/01/2009 "Manovra anti-crisi"

L. n. 203 del 22/12/2008 "Legge finanziaria 2009"

D.L. n. 5 del 10/02/2009 "Manovra salva-consumi"

La presente per informare sulle ultime novità introdotte alla normativa fiscale dal coordinamento delle disposizioni legislative indicate in oggetto:

- **DEDUCIBILITA' DEL 10% DELL'IRAP DALLE IMPOSTE SUI REDDITI** : a partire dal periodo d'imposta 2008, l'IRAP è deducibile dall'IRES e dall'IRPEF limitatamente al 10% dell'imposta effettivamente versata nel periodo (criterio di cassa). Per poter fruire della deduzione, i soggetti passivi dell'imposta devono aver sostenuto spese per personale e/o interessi passivi.

- **RIALLINEAMENTI DI VALORI E RIVALUTAZIONE IMMOBILI**: è prevista per le imprese la possibilità di riallineare i valori civili e fiscali dei beni immateriali pervenuti a seguito di scissione, fusione e conferimento. Inoltre è possibile procedere alla rivalutazione nel bilancio 2008 degli immobili ammortizzabili e "patrimonio" risultanti nel bilancio 2007. La rivalutazione può essere effettuata gratuitamente, con efficacia ai soli fini civilistici, oppure con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 3% dei maggiori valori iscritti nel caso di beni immobili ammortizzabili e all'1,5% per gli immobili non ammortizzabili "patrimonio". I maggiori valori iscritti, i quali trovano contropartita in una riserva appositamente denominata nel bilancio, sono riconosciuti fiscalmente a decorrere dal quinto esercizio successivo (anno 2013) ai fini del computo di quote di ammortamento e spese di manutenzione e a decorrere dall'anno 2014 ai fini della determinazione delle plusvalenze di cessione di beni. La riserva in sospensione d'imposta costituita dal saldo attivo di rivalutazione può essere affrancata per renderla liberamente distribuibile mediante il versamento di un'imposta sostitutiva del 10%. Il versamento di tale imposta può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 16/6/2009 o in tre rate annuali entro il termine di versamento delle imposte sui redditi. La distribuzione del saldo attivo di rivalutazione affrancato non dà luogo ad alcuna ulteriore tassazione per la società, mentre nei confronti dei soci sconta l'ordinario regime fiscale degli utili societari.

- **ELIMINAZIONE DEL LIBRO SOCI NELLE S.R.L.**: è eliminato l'obbligo di tenuta del libro dei soci nelle s.r.l.. Il trasferimento delle quote sociali ha pertanto ora effetto di fronte alla società nel momento del deposito dell'atto nel Registro delle Imprese.

- **ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE**: per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali le A.S.D. e le S.D. devono essere riconosciute dal CONI, mediante l'iscrizione nel relativo registro; la norma che disponeva la sua abolizione è decaduta. Il CONI deve pertanto continuare a trasmettere annualmente all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle S.D. e delle A.S.D. riconosciute ai fini sportivi.

- **NOVITA' PER LA DETRAZIONE DEL 55% PER LE SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI**: per le spese sostenute a partire dal 01/01/2009 dovrà essere inviata

all'Agenzia delle Entrate una apposita comunicazione, fermi restando i requisiti e gli altri adempimenti previsti dalla disciplina in esame (es. asseverazione dei lavori, indicazione in fattura del costo della manodopera, comunicazione all'ENEA, pagamenti a mezzo bonifico, ecc.) La comunicazione è necessaria solo ai fini del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse e non incide sul diritto alla detrazione fiscale, non essendo richiesto alcun assenso da parte della Agenzia delle Entrate. La detrazione dovrà essere ripartita in 5 rate annuali di pari importo (non più da 3 a 10).

- **AGEVOLAZIONI MUTUI A TASSO VARIABILE PER ABITAZIONE PRINCIPALE:** il tasso di interesse variabile dei mutui per prima casa stipulati entro il 31/10/2008 non può essere superiore al 4%. Lo Stato si farà carico della eventuale differenza.

- **RIPRISTINO INDENNIZZO PER "ROTTAMAZIONE DEI NEGOZI":** l'indennizzo è a favore dei titolari e coadiutori di piccole aziende commerciali in crisi che decidano di chiudere l'attività. Esso è pari al trattamento pensionistico minimo ed è erogato dall'INPS fino al momento di decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia.

L'erogazione dell'indennizzo è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:

- cessazione definitiva tra il 1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011 dell'attività commerciale al minuto in sede fissa, ovvero dell'attività commerciale su aree pubbliche;

- età dei soggetti beneficiari superiore a 62 anni (uomini) ovvero 57 anni (donne);

- iscrizione, al momento di cessazione dell'attività, per almeno 5 anni nella gestione pensionistica INPS commercianti;

- riconsegna dell'eventuale autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale e della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

- cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal Registro delle Imprese.

Le domande devono essere presentate all'INPS entro il 31/12/2012.

- **DIMINUZIONE DELLE SANZIONI PER IL RAVVEDIMENTO OPEROSO DEI MANCATI VERSAMENTI CON MOD. F24:** le sanzioni per il ravvedimento sono state ridotte alla nuova misura come segue :

- 2,5% in caso di pagamento entro 30 giorni dalla scadenza originaria;

- 3% in caso di pagamento oltre i 30 giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di riferimento.

Permane la necessità di versare gli interessi sul ritardato pagamento calcolati al tasso legale.

- **COMPENSAZIONI CREDITI D'IMPOSTA SUPERIORI A € 10.000,00 :** sono abrogate le disposizioni che prevedevano l'obbligo, da parte dei titolari di partita IVA, di comunicare preventivamente all'Agenzia delle Entrate l'utilizzo in compensazione di crediti in misura superiore a € 10.000,00.

- **POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) :** la Posta Elettronica Certificata è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente una ricevuta che costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio e dell'eventuale allegata documentazione. Quando il messaggio perviene al destinatario, il gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna con precisa indicazione temporale. Le società devono comunicare al Registro delle Imprese il proprio indirizzo P.E.C. entro il 29/11/2011. Le società di nuova costituzione devono indicare tale indirizzo nella domanda di iscrizione al Registro delle Imprese. I professionisti devono comunicare ai propri Ordini o Collegi il proprio indirizzo P.E.C. entro il 29/11/2009.

- **SPESE DI RAPPRESENTANZA :** le spese di rappresentanza divengono deducibili, per le imprese che hanno un volume di ricavi inferiore a € 10.000.000,00, nel limite dell'1,3% dei ricavi e proventi della gestione caratteristica. Sono applicate diverse e ridotte percentuali per imprese di maggiori dimensioni. Nel limite citato non si ricomprendono le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a € 50,00, che rimangono interamente deducibili.

Le spese alberghiere e di ristorazione si intendono , per il combinato disposto delle normative, deducibili al 75% della singola spesa, nel limite complessivo annuo pari all'1,3% del fatturato.

Si ricorda che sono interamente deducibili le spese alberghiere e di ristorazione, se sostenute dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori in relazione a trasferte effettuate al di fuori del territorio comunale della sede dell'impresa.

-**NUOVO BONUS AGGREGAZIONI :** è prorogato al 31/12/2009 il bonus per le aggregazioni aziendali proposto con la Finanziaria 2007. Le modifiche riguardano la scomparsa dell'obbligo dell'interpello preventivo e dei limiti dimensionali delle imprese. Permane a 5 milioni di euro il massimo riconoscimento ai fini fiscali del valore attribuito ai beni strumentali materiali ed immateriali. L'agevolazione consiste nella deducibilità degli ammortamenti sui maggiori valori iscritti a bilancio per effetto delle operazioni straordinarie di fusione, scissione e conferimenti aziendali. Tale deducibilità decorre dall'esercizio

successivo a quello dell'operazione. Le società devono essere operative da almeno due anni e tra loro indipendenti. Sono comunque escluse dal bonus le società legate da un rapporto partecipativo superiore al 20% e quelle controllate, anche indirettamente, da un medesimo soggetto. La società risultante dall'aggregazione che, nei primi quattro periodi d'imposta successivi all'effettuazione dell'operazione, pone in essere ulteriori operazioni straordinarie ovvero cede i beni iscritti o rivalutati, decade dall'agevolazione e le imposte di tutti i periodi devono essere nuovamente calcolate e liquidate senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente.

- **DETRAZIONE 20% MOBILI E ELETTRODOMESTICI** : è applicabile la detrazione IRPEF 20% alle spese sostenute dal 07/02/2009 ed entro il 31/12/2009 relative a apparecchi televisivi, personal computer, mobili, elettrodomestici (esclusi frigoriferi e congelatori), finalizzate all'arredo di immobili oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia che fruiscono della detrazione IRPEF del 36%. Il pagamento deve essere effettuato con bonifico con le stesse modalità previste per la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie. La spesa massima agevolabile è pari a € 10.000,00, quindi l'importo massimo della riduzione delle imposte è di € 2.000,00 da ripartire in 5 quote annuali di pari importo. La ristrutturazione 36% deve essere iniziata dopo il 1 luglio 2008 e questa data deve essere verificata sulla Comunicazione di Inizio Lavori, che deve essere inviata precedentemente all'inizio dei lavori stessi al Centro Operativo di Pescara.

- **ROTTAMAZIONE DI AUTOVETTURE, AUTOCARRI, MOTOCICLI** : al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di autovetture, autoveicoli per il trasporto promiscuo, autocarri di massa massima fino a 3.500 kg. di categoria Euro 0, Euro 1, Euro 2 immatricolati fino al 31/12/1999 con mezzi nuovi di categoria Euro 4 e Euro 5 e con alimentazione "a metano" o elettriche sono concessi contributi di varia entità.

- **ADESIONE AGLI INVITI AL CONTRADDITTORIO** : nell'accertamento con adesione l'Ufficio può inviare al contribuente un invito al contraddittorio al quale il contribuente stesso può prestare adesione usufruendo della riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo edittale. L'adesione si effettua presentando all'Agenzia delle Entrate una comunicazione, da effettuarsi tramite l'apposito modello approvato, e versando le somme entro 15 giorni antecedenti alla data di comparizione.

- **IVA PER CASSA** : l'IVA per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio poste in essere nei confronti di cessionari e committenti che acquistano nell'esercizio dell'attività d'impresa o di arte e professione (esclusi i "privati"), deve essere versata al momento dell'incasso del corrispettivo. L'imposta è comunque esigibile, anche se il pagamento non è avvenuto, decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione. La fattura deve presentare l'annotazione "operazione con imposta ad esigibilità differita art.7 D.L.185/08". Sono escluse le operazioni con cessionari e committenti che applicano il meccanismo del "reverse charge", in quanto il cedente o prestatore non addebita l'imposta, mentre la controparte ne esercita la detrazione contestualmente al versamento. L'efficacia della norma in esame è però subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria. Con successivo D.M. sarà inoltre stabilito il volume di affari massimo per poter usufruire dell'agevolazione, oltre alle disposizioni attuative.


- **REDDITOMETRO** : la tabella degli indici e i coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito, relativi a beni e servizi indicativi della capacità contributiva delle persone fisiche, sono stati aggiornati in base alle variazioni ISTAT. Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 11/02/2009 cambiano, quindi, i valori di riferimento degli elementi considerati per il calcolo presuntivo dei redditi conseguiti nel 2008 e nel 2009, mentre restano immutati i coefficienti.

- **DETRAZIONI IRPEF** : le detrazioni IRPEF sono state prorogate fino al 2011 per le ristrutturazioni edilizie 36% , per l'anno 2009 per l'aggiornamento professionale dei docenti e per gli abbonamenti al servizio di trasporto pubblico, mentre sono state confermate a regime per le spese degli asili nido.

- **COMPENSAZIONE CREDITI INESISTENTI** : in caso di utilizzo in compensazione nel mod.F24 di crediti inesistenti, a prescindere dalla tipologia di credito, a partire dal 29/11/2008 è applicata la sanzione dal 100 al 200 per cento dell'importo dell'indebita compensazione.

A disposizione per ulteriori informazioni, porgiamo nell'occasione i migliori saluti.

Dott. Giuseppe Criboli



Dott. Paolo Colombo

